

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U.
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario Palermo**

PATTO DI INTEGRITA'

RELATIVO AL BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE MINERALI UBICATA IN C/DA GERASIA AGRO DI ALÌ (ME) A SUO TEMPO ACCORDATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 54/56 PER ANNI 30, ALLA SOC. REALE S.R.L. GIUSTO D.A. N. 1 DEL 07/01/1999 IN SEGUITO DICHIARATA DECADUTA - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 48, COMMA 1 LETT. C) DELLA LEGGE REGIONALE 54/56 - CON D.D.D. N. 836 DEL 05/10/2018

TRA

La Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 7 Distretto minerario Palermo (di seguito denominata *Amministrazione*)

E

Denominazione *Operatore Economico* ,
sede legale in via codice fiscale..... P. IVA.....
rappresentat _da..... in qualità di.....

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della costituzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi aggiornamenti;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;

VISTO il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;

RITENUTO CHE Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall'Operatore economico concorrente pena l'esclusione dalla procedura;

CONSIDERATO CHE Il presente Patto di Integrità sarà altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

art. 1

Finalità

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione;
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale;
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara in oggetto, a pena di esclusione, senza possibilità di apporre alcuna riserva. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.
5. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

art.2

Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.
2. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione Regionale, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
3. Il Patto di integrità regola inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione

impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

4. L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

art. 3

Obblighi dell'Operatore economico

Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,

dichiara:

- a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara;
- c) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- d) l'assenza di conflitti di interesse con i soggetti che intervengono nella procedura di gara;
- e) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato;

si impegna:

- f) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- g) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- h) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Amministrazione;
- i) qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) e h) possano configurare ipotesi di reato, a segnalare il fatto all'Amministrazione e all'Autorità Giudiziaria.
- j) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- k) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- l) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

- m) a segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara;
- n) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, ciò determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- o) ad accettare che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto;
- p) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti in riferimento ai quali - ai sensi della vigente normativa in materia - è necessaria l'autorizzazione da parte della stazione appaltante, apposita clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.
- q) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela, affinità o frequentazione abituale con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.

art. 4

Obblighi dell'Amministrazione Regionale

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi.
2. Il personale dell' Amministrazione in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino i Codici di Comportamento di cui al punto 3.1 lettera e) e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
3. Qualora l' Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale poste in essere dai soggetti di cui sopra in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

art 5

Violazione del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura di affidamento con conseguente escussione della cauzione provvisoria, se la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - b. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - c. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

art. 6

Efficacia del patto di integrità

1. Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima;
2. Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall'Operatore economico concorrente pena l'esclusione dalla procedura.

art. 7

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

li

Per la Società
Il Legale Rappresentante